VERBALE DI CONSEGNA

(art. 4, comma 5, del D.P.R. 495/1992 e s.m.i.)

Oggetto: Verbale di consegna al Comune di Brandizzo della Strada Provinciale n. 39 di Rivarossa, con relative fasce di pertinenza. (dismissione ai sensi dell'art. 2, comma 9, del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m.i.).

Il giorno 10 del mese di marzo dell'anno 2014, alle ore 15:00, presso la sede comunale ubicata in via Torino, 121, nel Comune di Brandizzo, si sono riuniti i seguenti signori:

per la Provincia di Torino:

il Geom. Filippo ANSELMO, Responsabile Ufficio;

per il Comune di Brandizzo:

il Geom. Vincenzo GIANNONE, Responsabile Settore LL.PP.

Durante l'incontro, le parti accertano quanto appresso:

Premesso che:

- le disposizioni introdotte dall'art. 2 del nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e dall'art. 4 del relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495, come modificato dal D.P.R. 16.09.1996, n. 610, disciplinano le declassificazioni delle strade di uso pubblico ed i passaggi di proprietà tra gli Enti proprietari delle strade;
- l'art. 2, comma 9, del D. Lgs. 285/1992 e s.m.i., recita che: «quando le strade non corrispondono più all'uso e alle tipologie di collegamento previste sono declassificate dal Ministero dei Lavori Pubblici e dalle Regioni, secondo le rispettive competenze, acquisiti i pareri indicati nel comma 8 e che i casi e la procedura per tale declassificazione sono indicati dal regolamento»;

- la Legge Regionale del 21.11.1996, n. 86 ha delegato alle Province ed ai Comuni le funzioni in materia di classificazione e declassificazione delle strade provinciali e comunali esistenti e di nuova costruzione;

- il Capo II del Regolamento per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni provinciali in materia di autorizzazioni, programmazione e nulla osta stradali – esecutivo ai sensi di legge in seguito ad approvazione con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 64 -510617/2004 del 1 marzo 2005 – disciplina la classificazione, la declassificazione, l'assunzione e la dismissione di strade provinciali, disponendo che:

a. le strade non classificate come provinciali e le strade provinciali declassificate in strade regionali o comunali possono essere dismesse dal demanio o dal patrimonio indisponibile con deliberazione del Consiglio Provinciale, anche contestualmente alla loro classificazione;

b. a seguito della dismissione la struttura competente provvede alla consegna della strada al nuovo ente proprietario mediante apposito verbale di consegna;

che, in particolare, l'art. 6, comma 2, del predetto Regolamento prevede che i procedimenti di che trattasi possono essere avviati, oltre che d'ufficio, anche a seguito di istanza dei Comuni, presentata alla struttura provinciale competente ai sensi del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Torino;

- l'art. 3 del Codice della Strada, comma 21, definisce la fascia di pertinenza come la striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale, la quale è parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada;

Dato atto che il Comune di Brandizzo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30-11-2006 ha deliberato il parere favorevole all'acquisizione da parte del Comune della S.P. 39 di Rivarossa dal Km. 1+100 al Km. 1+400, compresa opera a scavalco della linea ferroviaria e della sede autostradale, denominata IN18 e viabilità di pertinenza.

Considerato che la Provincia di Torino, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 678171/2007 del 16/10/2007, declassifica da provinciale a comunale il tratto della S.P. 39 di Rivarossa così come approvato con la delibera comunale sopracitata.

Ricordato che il Comune di Brandizzo in accordo con SATAP e Provincia di Torino, aveva previsto la progettazione e la realizzazione di un'opera pedonale a scavalco delle infrastrutture viarie a carico della Provincia e di SATAP Trate progettazione non è ancora stata realizzata.

Attesa la necessità di dare comunque escontrone, ai sensi del sopra citato art. 2 del D.Lgs 30.04.1992 n. 285, nonché art. 4 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada n. 495/1992 alle procedure per la dismissione al Comune di Brandizzo del tracciato stradale sopra indicato, con le relative fasce di pertinenza.

Visti:

l'art. 2 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada e s.m.i.;

- l'art. 4 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada e s.m.i.;

 la L.R. 21.11.1996, n. 86 con la quale sono state delegate alle Province ed ai Comuni le funzioni in materia di classificazione e declassificazione delle strade provinciali e comunali esistenti e di nuova costruzione;

- la Legge Regionale 15 marzo 2001, n. 5 "recante modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Tutto ciò premesso e considerato;

si dà atto

- 1. che le parti percorrono i tratti di strada sopra indicati, con apposito sopralluogo tecnico, e riscontrando alcune imprecisioni nelle deliberazioni nonché nelle tavole cartografiche allegate alla stessa riportano qui di seguito l'esatta estensione e individuazione dei tratti di Strada Provinciale, e delle relative fasce di pertinenza, da dismettere, per legge, ai sensi dell'art. 2, commi 6 e 9, del d. lgs. 30.04.1992, n. 285 e art. 4, del D.P.R. 495/1992 e s.m.i. e come indicato nelle tavole grafiche, allegate al presente verbale:
- S.P. 39 di Rivarossa dal Km. 1+100 al Km. 1+370, compresa opera a scavalco della linea ferroviaria e della sede autostradale, denominata IN18 e viabilità di pertinenza.
- che la dismissione del tratto di strada provinciale e delle relative fasce di pertinenza, di cui in oggetto, viene effettuata nello stato di fatto in cui si trova, senza ulteriori oneri per la Provincia di Torino.

3. di trasferire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 9, del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e art. 4, del D.P.R. 495/'92 e s.m.i., in capo al Comune di Brandizzo, la titolarità della proprietà della strada provinciale e delle relative fasce di pertinenza di cui all'oggetto, compresi eventuali reliquati, con tutti i diritti, i doveri, le responsabilità, gli obblighi, gli oneri, le facoltà, i poteri ed i compiti da essa derivanti e previsti dall'art. 14 del Codice della Strada.

Il presente verbale, redatto in n. 3 (tre) copie e corredate dalle relative planimetrie, risulta composto da n. 3 pagine e previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli interessati.

Delle tre copie redatte in originale: una viene consegnata al Rappresentante comunale; una trattenuta agli atti del Servizio Programmazione Viabilità; una trasmessa al Servizio Esercizio Viabilità della Provincia di Torino.

Letto, confermato e sottoscritto.

Brandizzo li, 10/03/2014

Per il Comune di Brandizzo: il Geom. Vincenzo GIANNONE, Responsabile Settore LL.PP.
Firma
Timbro dell'Ente
Per la Provincia di Torino:
il Geom. Filippo ANSELMO, Responsabile Ufficio
Firma Flys M
Il Dirigente del Servizio Programmazione Viabilità
Dott. Ing. Dario Masera
Firma Sombolic
OROVIA
Timbro dell'Ente
(*(皇國際人)
ONIE OF